

# AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Via Valverde 42 - 37122 Verona

## AFFIDAMENTO TRIENNALE CON FACOLTA' DI PROSECUZIONE PER ULTERIORI DUE ANNI, DEI SERVIZI POSTALI E DEL SERVIZIO D'INVIO TELEMATICO DELLA CORRISPONDENZA A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

\*\*\*\*\*

### CONTRATTO

I

#### INDICE

Articolo 1 - Valore delle premesse.....	4
Articolo 2 - Definizioni .....	4
Articolo 3 – Oggetto del contratto.....	4
Articolo 4 – Rapporti tra appaltatore ed Ente contraente.....	4
Articolo 5 – Aumento e diminuzioni delle prestazioni contrattuali e opzioni quantitative.....	5
Articolo 6 - Cauzione definitiva.....	5
Articolo 7 – Esecuzione del Contratto .....	6
Articolo 8 – Durata e importo del Contratto .....	6
Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del <i>Fornitore</i> .....	6

<b>9.1 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 10 - Condizioni del servizio .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 11 – Team di lavoro per la formazione .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 12 – Controlli sull’adempimento .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 13 – Innovazione tecnologica del software.....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 14 – Personale dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro.....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 15 – Corrispettivi .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 16 – Rischi da interferenza .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 17 – Fatturazione e pagamenti .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 18 – Risoluzione del Contratto .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 19 – Penalità e inadempimenti.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 20 – Recesso unilaterale .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 21 – Contratto e spese.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 22 – Cessione del Contratto e subappalto.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 23 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 25 – Protocollo di legalità.....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 26 – Foro competente .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 27 – Responsabile del servizio.....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 28 - RUP e DEC .....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 29 - Domicilio e comunicazioni .....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 30 – Clausola finale.....</b>	<b>15</b>

## CONTRATTO

# AFFIDAMENTO TRIENNALE CON FACOLTA' DI PROSECUZIONE PER ULTERIORI DUE ANNI, DEI SERVIZI POSTALI E DEL SERVIZIO D'INVIO TELEMATICO DELLA CORRISPONDENZA A FAVORE DELL' AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

I<sup>^</sup> Edizione

LOTTO N. 9 CIG 8515678FC7

TRA

**Azienda ULSS 9 SCALIGERA**, C.F. 02573090236 e Partita IVA 02573090236, con sede legale in 37122 Verona, Via Valverde, 42, rappresentata, dal Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, ing. Corrado Salfa, nato a Verona l'11.08.1961, delegato con deliberazione n. 506 del 08.08.2019 e nota prot. n. 141302 del 31.08.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;

E

**Poste Italiane S.p.A.**, sede legale in Roma, viale Europa 190, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 842633, P. IVA 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, viale Europa 190, in persona di Fabio Adami giusta procura racc. n. 15548 rep. n. 54455 a rogito del notaio Pierluigi Ambrosone autenticata nella firma il 29/10/2020, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **Postel S.p.A.** sede legale in Roma, Viale Europa 175, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, P. IVA 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, viale Europa 175 giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, Pierluigi Ambrosone, repertorio n. 54075 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

in seguito congiuntamente le "**Parti**"

### PREMESSO

- che Azienda Zero, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione del Veneto, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del *Fornitore/i* per i servizi postali e per il servizio d'invio telematico della corrispondenza in fabbisogno alle Aziende Sanitarie, alle Aziende Ospedaliere e all'I.R.C.C.S. IOV della Regione Veneto, mediante procedura ad evidenza pubblica articolata in 10 lotti di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 14/01/2019 con la quale è stata indetta la gara e sono stati approvati i relativi atti, che qui si intendono integralmente richiamati;

- che il *Fornitore* è risultato aggiudicatario, con Deliberazione del Direttore Generale n. 662 del 24/12/2019 del Lotto di cui all'offerta economica allegata al presente Contratto (Allegato 1) e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità, termini e prezzi unitari di seguito stabiliti;
- che il *Fornitore* dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire.

**Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Valore delle premesse**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

### **Articolo 2 - Definizioni**

Nell'ambito del Contratto si intende

per:

**CONTRATTO:** il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati o allegati, parti integranti della medesima;

**FORNITORE (APPALTATORE):** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

**AZIENDA/E SANITARIA/E:** Azienda Sanitaria contraente, Azienda Ospedaliera contraente, IRCCS IOV e Azienda Zero che utilizzano il presente Contratto nel periodo di sua validità ed efficacia;

**PARTI:** i soggetti contraenti del presente contratto, ossia le Aziende Sanitarie e l'operatore economico aggiudicatario.

### **Articolo 3 – Oggetto del contratto**

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa al servizio di gestione della corrispondenza in partenza e in entrata e d'invio telematico della corrispondenza in partenza, come dettagliatamente descritto all'interno del documento denominato "**Capitolato Tecnico**".

Il presente Contratto, stipulato dalle Parti contraenti, obbliga irrevocabilmente il *Fornitore* nei confronti delle Aziende Sanitarie a prestare il servizio, nel rispetto delle modalità e dei termini meglio precisati nei successivi articoli dello stesso Contratto, nella misura richiesta dalla Azienda Sanitaria contraente.

### **Articolo 4 – Rapporti tra appaltatore ed Ente contraente**

*Direttore dell'esecuzione del contratto*

Ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera, compresa Azienda Zero, comunicherà all'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, nell'ambito del lotto di riferimento, il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto per ogni singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera beneficiaria del servizio si riserva la facoltà di individuare eventuali Direttori Operativi, cui sono demandate le attività di competenza, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

*Rappresentante dell'Appaltatore*

L'Appaltatore di ogni lotto dovrà nominare, prima dell'avvio dell'esecuzione dello specifico contratto d'appalto, un proprio rappresentante con poteri decisionali che avrà il compito di rapportarsi con l'Azienda/e Sanitaria/e o Ospedaliera di riferimento dello stesso lotto per tutte le questioni relative al contratto

medesimo, con potere decisionale quale interfaccia con la Committente che si rappresenterà esclusivamente con lui nell'ambito dei rapporti contrattuali che intercorrono con lo stesso Appaltatore. Tale rappresentante il cui nominativo dovrà essere trasmesso al momento di avvio del servizio dovrà assicurare la propria reperibilità h 24, telefonica ed eventualmente personale, con modalità e tempistiche definite nel contratto al momento di avvio del medesimo servizio.

#### **Articolo 5 – Aumento e diminuzioni delle prestazioni contrattuali e opzioni quantitative**

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti, alle condizioni, corrispettivi e termini di seguito stabiliti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Azienda Sanitaria/Ospedaliera si riserva la facoltà di imporre all'Appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un'estensione quantitativa del servizio fino alla concorrenza del 50% dell'importo del contratto. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

Inoltre il servizio in oggetto può essere modificato, senza una nuova procedura, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., altresì nel caso di servizi supplementari, resisi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, nel caso in cui la modifica sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e nel caso in cui non alteri la natura generale del contratto.

I servizi oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotti in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o da ognuno degli Enti contraenti o da altro Ente pubblico preposto.

#### **Articolo 6 - Cauzione definitiva**

Prima della stipula del Contratto e a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il *Fornitore* dovrà costituire a favore dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore massimo della fornitura (al netto degli oneri fiscali). Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del Contratto la cauzione medesima verrà trattenuta dalla Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore*, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19 "Penalità", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

## **Articolo 7 – Esecuzione del Contratto**

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio affidato alle condizioni di cui al Capitolato d'Oneri e secondo i contenuti e le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica presentata ai fini della partecipazione alla gara, nel rispetto delle disposizioni e norme in esso richiamate.

Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore deve tener conto delle indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria/Ospedaliera nell'ambito del lotto di riferimento.

Il Fornitore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione, con gli eventuali Direttori Operativi e con i loro eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dello stesso Appaltatore durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire all'Ente sanitario contraente il pieno ed indisturbato godimento del software e della documentazione forniti nel corso del servizio e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere si impegnano, per il periodo di validità del contratto, a porre a disposizione dell'Appaltatore tutto il materiale e i dati in suo possesso, necessari all'espletamento del servizio.

## **Articolo 8 – Durata e importo del Contratto**

Il presente Contratto ha durata di 36 mesi con facoltà di rinnovo alla prima scadenza di altri 24 mesi, a decorrere dal 15 MARZO 2021, fatta salva l'esecuzione in urgenza dei servizi svolti anticipatamente alla suddetta data, legati all'emergenza sanitaria COVID-19.

Qualora, anteriormente alla sua seconda scadenza, non sia stato individuato il nuovo aggiudicatario all'esito della rinnovata procedura, potrà essere disposta la proroga (tecnica) del contratto in scadenza a condizioni invariate fino ad ulteriori 6 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il *Fornitore* sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere.

Ferma in ogni caso la responsabilità del *Fornitore* per mancata stipula e, nel caso di mancata sottoscrizione per fatto del *Fornitore* riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, spetta al *Fornitore* l'obbligo di risarcire gli eventuali danni causati.

Il valore economico del contratto per la durata triennale, come da aggiudicazione del singolo lotto, corrisponde ad € 1.046.805,96 oltre Iva.

## **Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del *Fornitore***

Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- prestare i servizi oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nello stesso e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente Contratto e negli atti di gara;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si obbliga ad eseguire la prestazione del servizio oggetto del Contratto in tutti i luoghi che saranno concordati con l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente.

#### *9.1 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa*

Il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del *Fornitore* stesso quanto delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore*, a richiesta dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente, sarà tenuto a produrre adeguata polizza assicurativa a beneficio delle Amministrazioni contraenti stesse e dei terzi, per l'intera durata del servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo *Fornitore* in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura stessa.

### **Articolo 10 - Condizioni del servizio**

Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale aggiudicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti ad esso collegati, pena la risoluzione di dritto del contratto medesimo, come previsto nei successivi articoli dedicati alle risoluzioni.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del *Fornitore*. In ogni caso, il *Fornitore* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale aggiudicato e il *Fornitore* non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Il *Fornitore* si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Operatore Economico/Fornitore è tenuto ad avvalersi, per le prestazioni connesse agli adempimenti contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Operatore stesso acquisire preventivamente tutte le necessarie informazioni in materia.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il *Fornitore* si obbliga a dare immediata comunicazione alla singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

### **Articolo 11 – Team di lavoro per la formazione**

Il servizio aggiudicato, oggetto del presente contratto, prevede l'implementazione e l'operatività di una piattaforma web interfacciabile con i software di protocollo in dotazione di ogni Azienda

Sanitaria/Ospedaliera, come descritto nel Capitolato Tecnico, per la quale si richiedono alcune giornate di assistenza on-site e/o supporto telefonico, per attività di formazione per il migliore utilizzo delle funzionalità informatiche di gestione della posta in uscita. Pertanto il contratto d'appalto che si andrà a stipulare agli esiti della procedura di gara deve disciplinare anche la regolamentazione dei corsi di formazione ad hoc.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività di formazione a favore delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti per ogni singolo lotto di gara, con riferimento alla piattaforma web prevista nell'appalto con il personale presentato in sede di offerta tecnica, garantendo la sostanziale stabilità della composizione del team di lavoro proposto, di cui garantisce livello professionale e aggiornamento adeguati per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del team durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si impegna ad effettuare la sostituzione con profili equivalenti e a darne tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria Ulss 9 Scaligera fornendo adeguate motivazioni.

In ogni caso, l'eventuale sostituzione di componenti del team richiede, in capo ai sostituiti, gli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara. L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente si riserva di valutare la sussistenza di detti requisiti professionali, nonché l'adeguatezza delle motivazioni fornite.

Resta inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali di cui al predetto team senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere si riservano la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Appaltatore qualora quest'ultimo, ad insindacabile giudizio delle stesse Aziende Sanitarie/Ospedaliere aderenti, non sia ritenuto idoneo/adeguato ad assicurare il servizio secondo lo standard qualitativo richiesto.

#### **Articolo 12 – Controlli sull'adempimento**

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti, per ogni specifico lotto di loro afferenza, si riservano di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la conformità del servizio prestato alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del presente Capitolato d'Oneri.

È fatto obbligo all'Appaltatore di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Ente Committente, purché inerenti al servizio affidato.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti faranno pervenire all'Appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Su richiesta dell'Ente Committente, l'Appaltatore del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Articolo 13 – Innovazione tecnologica del software**

Il *Fornitore* dovrà provvedere ad aggiornare mediante apposita espressa tempestiva comunicazione i dati e le informazioni in possesso dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente utili e necessari ai fini della tracciabilità del prodotto fornito nel caso di modifica/sostituzione dello stesso, per aggiornamento tecnologico o diversa ragione, per tutto il periodo di validità del contratto.

#### **Articolo 14 – Personale dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro**

L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale addetto al servizio appaltato deve essere assunto dall'Appaltatore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con lo stesso Appaltatore. Questi è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Aziende Sanitarie/Ospedaliere coinvolte per ogni singolo lotto specifico sono pertanto esplicitamente sollevate da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni,

contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda Sanitaria contraente non esonera il fornitore dalle responsabilità riguardanti l'esatto adempimento dell'appalto, né dalla responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di infortuni di qualsiasi natura e gravità occorsi nell'espletamento delle attività previste, la responsabilità non potrà in ogni caso ricadere sulle Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti. L'Appaltatore sarà altresì responsabile di ogni danno che il proprio personale potrà arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire e riparare a proprie spese quanto danneggiato e sottratto.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio; inoltre è tenuto ad osservare a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti, ivi compresa la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto all'esecuzione dell'appalto.

#### **Articolo 15 – Corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali dovuti al Servizio dalla singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i corrispettivi si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al *Fornitore* e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I prezzi offerti dal *Fornitore* dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del Contratto.

#### **Articolo 16 – Rischi da interferenza**

Tenuto conto delle modalità previste per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'allora AVCP del 5.03.2008, non sono stati ritenuti sussistenti nell'esecuzione del presente appalto rischi interferenziali.

Pertanto, i costi per la loro eliminazione sono pari a € 0,00.

#### **Articolo 17 – Fatturazione e pagamenti**

Ogni componente dell'ATI emetterà fattura per le prestazioni rispettivamente rese ognuno per la parte di propria competenza ai fini dell'espletamento dell'oggetto del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dall'Azienda Sanitaria/Ospedaliera in favore di ogni componente del RTI, sulla base delle fatture mensili emesse da quest'ultimi conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura emessa da ogni componente del RTI deve indicare il riferimento al presente Contratto, al CIG e deve essere intestata e spedita alla singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti.

Si riportano di seguito i dati obbligatori relativi al Codice Ufficio e al Codice IPA necessari allo scopo:

Codice Ufficio MJXP7Q

Codice IPA MJXP7Q

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo con la singola Azienda contraente, il pagamento sarà effettuato entro il termine di 60 giorni nota SDI dalla data di emissione della fattura. Poste Italiane invierà una prefattura entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento con successivo benestare alla fatturazione.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche indicato in fattura riportando nella causale di pagamento il numero della fattura di riferimento.

*- In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l'importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno (escluso da Iva per mancanza del presupposto impositivo), fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.*

Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il *Fornitore* non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* può sospendere il servizio, comunque lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il *Fornitore* si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte della Azienda Sanitaria contraente.

Il *Fornitore* si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Azienda Sanitaria il meccanismo della fatturazione elettronica.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, i pagamenti al *Fornitore* cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Cod. Civ.). In tal caso rimane ferma l'applicazione nei confronti del *Fornitore* delle eventuali penalità di cui all'art 19 "Penalità e inadempimenti" del presente contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25 del presente documento contrattuale.

#### **Articolo 18 – Risoluzione del Contratto**

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi

per mezzo PEC al *Fornitore*, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione del presente servizio;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- cessazione dell'attività, fallimento;
- subappalto e cessione del contratto non autorizzati;
- inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione delle prestazioni del servizio.

In caso di risoluzione del Contratto il *Fornitore* si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ente contraente/committente il diritto di affidare a terzi la parte rimanente del servizio in danno all'Impresa inadempiente.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria/Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

### **Articolo 19 – Penalità e inadempimenti**

Fatti salvi i casi non imputabili all'Appaltatore nei casi di ritardata o mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicheranno le seguenti penali:

a. nel caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quanto previsto in sede di offerta per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fermo restando il limite massimo del 10% prescritto dal comma 2 dell'art. 113-bis del codice.

b. nel caso di reiterato inadempimento, sia per omissione di quanto dovuto, sia per ritardo nell'osservanza dei termini di consegna offerti dall'appaltatore, a lui imputabili, si applicherà la penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando il limite massimo del 10% prescritto dal comma 2 dell'art. 113-bis del codice.

c. nel caso di interruzione non programmata dei servizi di interfaccia web o degli web services di invio e conferimento telematico dei documenti in partenza ai sistemi della ditta aggiudicataria, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, l'ente sanitario contraente applicherà la penale pari allo 0,3 per mille

dell'ammontare netto contrattuale, valutata anche la durata della interruzione del servizio e il protrarsi in più occasioni del disservizio. Tale procedimento avverrà in contraddittorio, sulla base di verifiche tecniche disposte dagli uffici preposti ai sistemi informativi di ogni singola azienda sanitaria.

#### Procedimento

L'ente sanitario contraente provvederà a contestare l'addebito di penale, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'ente sanitario contraente, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente sanitario contraente, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente contratto a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'ente sanitario contraente, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall'Ente Committente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, opportunamente motivato e notificato come sopra.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all'ente sanitario contraente, per iscritto e anticipata a mezzo e-mail, agli indirizzi che verranno forniti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte dall'Azienda Sanitaria/Ospedaliera ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia pervenuta oltre il termine suddetto, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

È fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente Sanitario contraente. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti alla stessa Azienda Sanitaria/Ospedaliera dall'avvio di una nuova procedura d'appalto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Nel caso in cui Poste abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da parte del Cliente. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato da Poste entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul ccp indicato dal Cliente o eventualmente e previa autorizzazione di Poste, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

#### **Articolo 20 – Recesso unilaterale**

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera potrà, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione a mezzo PEC, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i..

## **Articolo 21 – Contratto e spese**

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta in unica copia.

Tutte le spese, relative al Contratto, comprensive di bollo, saranno a carico del *Fornitore*. La sola IVA sarà a carico della singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione fin dall'origine. Le eventuali spese sono a carico della parte che ha interesse alla registrazione.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

## **Articolo 22 – Cessione del Contratto e subappalto**

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'eventuale subappalto è subordinato all'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **Articolo 23 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento**

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 come integrato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – DGPR n. 2016/679 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle stesse Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti. In ogni caso gli Enti contraenti stipulando il contratto, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal *Fornitore* alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e dal Capo III del GDPR n. 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del summenzionato GDPR in materia di protezione delle persone fisiche, il *Fornitore* potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dall'Azienda Sanitaria capofila, qualora ne sussistano i presupposti.

## **Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il *Fornitore*, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il *Fornitore*, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Il *Fornitore*, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al *Fornitore* mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del *Fornitore* medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **Articolo 25 – Protocollo di legalità**

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Ente sanitario contraente risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

#### **Articolo 26 – Foro competente**

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione del Contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale il singolo Ente Sanitario contraente.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

#### **Articolo 27 – Responsabile del servizio**

Il *Fornitore* metta a disposizione quale Responsabile del Servizio Fabio Adami con i seguenti riferimenti: mail : [fabio.adami@posteitaliane.it](mailto:fabio.adami@posteitaliane.it) ; pec [venditepa@pec.posteitaliane.it](mailto:venditepa@pec.posteitaliane.it) . Il Responsabile del Servizio è inteso quale soggetto di riferimento per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

In caso di sostituzione del Responsabile del Servizio nel corso del Contratto, il *Fornitore* dovrà tempestivamente darne comunicazione alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile del Servizio proposto in sostituzione. È fatta salva la possibilità per il *Fornitore* di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

#### **Articolo 28 - RUP e DEC**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione e di aggiudicazione, inclusa la stipula del presente Contratto, è l'ing. Corrado Salfa, Direttore U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera provvederà alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, ove necessario, di un RUP limitatamente alle attività di propria spettanza, e ne comunicherà i riferimenti al *Fornitore* in sede di stipula del presente contratto.

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività demandategli dalla normativa vigente.

#### **Articolo 29 - Domicilio e comunicazioni**

Ogni modifica al Contratto dovrà essere apportata dalle Parti esclusivamente per iscritto.

Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato in seguito dalle Parti.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- per Azienda ULSS 9 Scaligera

Via Valverde 42 Verona

CAP 37122

PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it

- per il *Fornitore*

Poste Italiane S.p.A. [venditepa@pec.posteitaliane.it](mailto:venditepa@pec.posteitaliane.it)

#### **Articolo 30 – Clausola finale**

Per quanto non espressamente previsto, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, del D.P.R. n. 207/2010 nei limiti di ultrattività dello stesso, le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché l'ulteriore normativa vigente in materia di accesso agli atti e di accesso civico.

Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e della L. n. 136/2010.

Sono da intendersi richiamate, altresì, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e alle relative disposizioni correttive.

Eventuali condizioni contrattuali inserite dall'aggiudicatario nella propria offerta ovvero allegate alla stessa saranno considerate come non apposte ove contrarie alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente Atto o nella *lex specialis* di gara.

**Le Parti dichiarano di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Contratto e di averne compreso la portata e gli effetti.**

**Per Azienda Sanitaria**  
**Azienda Ulss 9 Scaligera**  
**ing. Corrado Salfa**  
**Il Legale Rappresentante**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.*

**Per il Fornitore**  
**Poste Italiane Spa**  
**Fabio Adami**  
**Procuratore**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.*

Allegati al Contratto:

1. Offerta economica
2. Offerta tecnica.

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2007/123376

SEZ. 2	14/01/2021
UPV	55111
	EUR 176,00
PGR 1187	EUR 0,00

**PROTOCOLLO TELEMATICO** P3608155111140121 9356336 Saldo delega EUR 176,00

**DATA DEL VERSAMENTO** 14/01/2021 ABI 36081 CAB 55111

**CODICE FISCALE** 97103880585

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI** POSTE ITALIANE SPA

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**

codice identificativo

CODICE UFFICIO		CODICE ATTO		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI		
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1552		2020	EUR 176,00	EUR 0,00